



**Decreto prot. n. 17256 del 01.04.2016  
Repertorio n. 17/2016**

**Tit. 1 Cl. 13**

**OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica.**

#### **IL DIRETTORE**

- VISTO** il D.R. n. 1174 del 05.12.2012, con il quale è stato disposto che, al Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, Chirurgiche e dell'Emergenza afferiscano i Corsi di Studio in Infermieristica attivati presso l'Ateneo;
- VISTO** l'art. 39, comma 4, del vigente Statuto d'Ateneo, che disciplina la composizione dei Consigli dei Corsi di Studio, prevedendo che ne facciano parte, oltre ai docenti di ruolo che insegnano e afferiscono al Corso, una rappresentanza degli studenti pari alla misura minima prevista per legge;
- VISTA** la nota prot. n. 12706 del 10.03.2016, con la quale il Rettore, nel rendere noto che le votazioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno al CNSU sono state indette dal MIUR per i giorni 18 e 19 maggio 2016, ha disposto che, in ossequio ai principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno ai Consigli di Dipartimento ed ai Consigli dei Corsi di Studio della Seconda Università degli studi di Napoli avvengano nelle medesime date, autorizzando, laddove necessario, la deroga alle disposizioni del vigente Regolamento elettorale d'Ateneo;
- VISTO** altresì l'art. 1, comma 4, del vigente Regolamento elettorale d'Ateneo, secondo cui la rappresentanza degli studenti, ove prevista, è assicurata in misura comunque non inferiore alla percentuale di legge, pari al 15% del numero complessivo dei componenti dell'organo;
- CONSIDERATO** che il Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica è composto, ad oggi, da 63 docenti di ruolo afferenti al Corso di laurea, da 51 docenti di ruolo che insegnano nel Corso di Laurea e da n. 15 rappresentanti degli studenti, per un totale di 129 membri;
- RITENUTO** pertanto, con riferimento alla disposizione di cui al citato art. 1, comma 4, del Regolamento elettorale d'Ateneo, di poter indire le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica, al fine di designare n. 21 rappresentanti degli iscritti al Corso di Laurea;
- VISTO** l'art. 124, comma 1, del citato Regolamento elettorale, il quale prevede che, almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato delle componenti elettive del Consiglio di Corso di Studio, il Direttore del Dipartimento convoca il corpo elettorale con apposito provvedimento di indizione, di cui ordina la pubblicazione all'albo del Dipartimento;

- VISTO** il successivo comma 2 dell'art. 124 cit., secondo cui il corpo elettorale deve essere convocato per una data ricompresa tra il sessantesimo e l'ottantesimo giorno dalla data di emissione del provvedimento di indizione;
- VISTO** ancora, il comma 3 dell'art. 124 del Regolamento elettorale d'Ateneo, il quale prevede che, con il provvedimento che dispone la convocazione del corpo elettorale, il Direttore del Dipartimento indica: a) il numero degli eligendi; b) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo; c) le modalità per il deposito delle liste dei candidati ed i termini per la presentazione delle stesse in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del Regolamento elettorale; e) il numero delle preferenze da esprimere;
- VISTO** l'art. 125 del citato Regolamento elettorale, il quale individua l'elettorato attivo e passivo ai fini delle elezioni dei rappresentanti degli studenti;
- VISTO** l'art. 6 del Regolamento in questione, che disciplina i termini e le modalità di pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo;
- VISTO** l'art. 8, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle liste di candidati, nonché il numero minimo ed il numero massimo dei candidati da inserire nelle liste;
- VISTO** l'art. 14 del medesimo Regolamento elettorale, riguardante le condizioni di validità delle elezioni;
- VISTO** l'art. 124 comma 3, del vigente Regolamento elettorale d'Ateneo, laddove si individua il numero massimo di preferenze che ciascun elettore potrà esprimere;
- VISTI** ancora gli artt. 13 e 15 del predetto Regolamento, recanti le norme generali per le operazioni di voto e per quelle di riscontro e scrutinio;
- VISTO** altresì l'art. 127 del Regolamento elettorale d'Ateneo, inerente alla verifica della regolarità delle operazioni elettorali ed alla proclamazione ed alla nomina degli eletti;
- VISTO** l'art. 123 del medesimo Regolamento elettorale, secondo cui i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta;
- RILEVATA** la necessità di procedere in deroga alle disposizioni del vigente Regolamento elettorale d'Ateneo che fissano i termini del procedimento elettorale, come consentito dal Rettore con la citata nota prot. n. 12706/2016;
- RITENUTO** infine, di individuare, quale struttura amministrativa responsabile della procedura elettorale, la Segreteria amministrativa del Dipartimento;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1 – Indizione**

Sono indette le **elezioni** di **n. 21 rappresentanti degli studenti** all'interno del Consiglio del Corso di

Laurea in Infermieristica.

Ai sensi dell'art. 123 del Regolamento elettorale citato nelle premesse, i rappresentanti eletti rimarranno in carica per due anni e saranno rieleggibili una sola volta.

### **Art. 2 – Convocazione del corpo elettorale**

Il corpo elettorale è convocato per il giorno **18 maggio 2016**, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, e per il giorno **19 maggio 2016**, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso il seggio che sarà costituito con apposito provvedimento e della cui ubicazione verrà data successiva notizia.

### **Art. 3 – Elettorato attivo e passivo**

L'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti al Corso di Laurea alla data delle votazioni.

L'elettorato passivo spetta agli studenti che risultano regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, al Corso di Laurea, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. h), della L. 240/2010, alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni.

Le liste degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo saranno predisposte dalla Segreteria amministrativa del Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, Chirurgiche e dell'Emergenza e, in tempi congrui, saranno rese disponibili presso la sede della Segreteria stessa, sita in Napoli al Largo Madonna delle Grazie (c/o Clinica Ostetrica e Ginecologica), e saranno pubblicate sul sito *web* di Ateneo.

### **Art. 4 – Candidature**

Le candidature dovranno essere contenute in liste, le quali dovranno essere composte da un numero di candidati compreso tra un minimo di 21 ed un massimo di 24.

Ciascuno studente non potrà presentare la propria candidatura in più di una lista, pena l'esclusione da tutte le liste.

Le **liste** di cui ai commi 1 e 2 e le relative dichiarazioni di candidatura dovranno essere depositate presso la struttura amministrativa responsabile della procedura elettorale **entro** le ore 12.00 del **22 aprile 2016**, utilizzando i modelli appositamente predisposti dalla Segreteria amministrativa del Dipartimento (*Mod. 1, 2 e 3*).

Le dichiarazioni di candidatura dovranno indicare il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita del candidato, il Corso di studio di appartenenza, il numero di matricola, l'anno di corso o l'anzianità di fuori corso, dovranno essere firmate e dovranno essere corredate dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Ai fini dell'ammissione, le liste dovranno essere corredate dalle firme di almeno 30 elettori. Ciascuno studente non potrà appoggiare la presentazione di più di una lista.

Le **firme a sostegno** delle liste dovranno essere apposte presso la struttura amministrativa responsabile della procedura elettorale, alla presenza di un'unità di personale tecnico-amministrativo, dal

lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nei giorni compresi **tra il 26 aprile 2016 ed il 2 maggio 2016**, presentando un documento di riconoscimento in corso di validità ed avvalendosi del modello appositamente predisposto dalla Segreteria amministrativa del Dipartimento (*Mod. 4*).

#### **Art. 5 – Verifiche delle candidature**

La Segreteria amministrativa del Dipartimento procederà, entro il 4 maggio 2016 alla verifica delle liste presentate, assegnando un numero ad ogni lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione.

Esaurita la fase di controllo, la struttura amministrativa responsabile della procedura elettorale provvederà a pubblicare, in tempi congrui, all'albo del Dipartimento e sul sito *web* d'Ateneo, l'elenco delle liste ammesse.

Avverso errori od omissioni nelle liste dei candidati, è ammesso ricorso, entro 48 ore dalla data di pubblicazione, alla Commissione Elettorale Centrale, che decide insindacabilmente entro i successivi tre giorni.

#### **Art. 6 – Votazione**

Saranno ammessi a votare coloro che presenteranno un documento di riconoscimento avente i requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e che risulteranno inseriti negli elenchi dei votanti.

Ciascun elettore potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei nominativi da designare e, dunque, non superiore a 7.

L'elettore esprimerà il proprio voto apponendo un segno nello spazio ove è indicata la denominazione o la sigla della lista prescelta e/o indicando nell'apposito spazio il nome ed il cognome dell'eligendo o degli eligendi, oppure contrassegnando l'apposita casella predisposta di fianco al nominativo prestampato del candidato.

Gli eletti verranno individuati mediante il meccanismo delle cifre elettorali e dei quozienti di cui all'art. 17, comma 2, del Regolamento elettorale d'Ateneo.

La votazione sarà valida se vi prenderà parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo, si procederà, per una sola volta, a ripetere le operazioni tra coloro che hanno ottenuto almeno un voto nella prima tornata.

#### **Art. 7 – Proclamazione e nomina degli eletti**

Previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della struttura amministrativa responsabile delle elezioni, il Direttore del Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, Chirurgiche e dell'Emergenza procederà a proclamare gli eletti, con atto che verrà pubblicato all'albo del Dipartimento e sul sito *web* d'Ateneo.

Avverso il provvedimento del Direttore del Dipartimento, si potrà proporre ricorso, entro 48 ore dalla

pubblicazione, alla Commissione Elettorale Centrale, che deciderà in via definitiva entro i successivi tre giorni.

Nei sette giorni successivi alla proclamazione, il Direttore del Dipartimento provvederà a nominare i proclamati eletti.


#### **Art. 8 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento, si rinvia al vigente Statuto d'Ateneo ed al Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 229 del 12.03.2012 e ss.mm.ii.-.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo del Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, Chirurgiche e dell'Emergenza e sul sito *web* d'Ateneo.

Napoli, lì

**IL DIRETTORE**  
(Prof. Alfonso BARBARISI)



dc